

# IL PROCEDIMENTO A.U.A.

*D.P.R. n. 13 Marzo 2013 n. 59*

## Interazioni tra Autorità Competente e SUAP dopo 6 anni di applicazione

*A cura di **Giuseppe D'Agostino**, Dipartimento Ambiente e vigilanza  
ambientale, Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera*

# ISTANZE IN ARRIVO

## Numero di istanze A.U.A. inoltrate dai SUAP a C.M.To.

Anno 2016  
763

Anno 2017  
707

Anno 2018  
506

Anno 2019  
355


## Tempistiche di inoltro (dal 2013 ad oggi) *popolazione base dati: 65%*

$t \leq 30\text{gg}$  1863  
91%

$30\text{gg} < t \leq 60\text{gg}$  99 5%

$t > 60\text{gg}$  78  
4%

# PROVVEDIMENTI ADOTTATI



# Provvedimenti adottati (e rilasciati ??)

## Tempistiche di rilascio (dal 2013 ad oggi)

2628 rilasciate da SUAP su 2850 trasmesse ○

$t \leq 30\text{gg}$	1667	63%	○
$30\text{gg} < t \leq 60\text{gg}$	616	23%	○
$t > 60\text{gg}$	345	13%	

**Ai SUAP presenti in sala:  
PLEASE verificare che  
non ci siano AUA in sospeso  
da rilasciare...THANKS!**

# CRITICITÀ

L'individuazione dei SUAP quali soggetti con funzione di gestione dei procedimenti di A.U.A. ha costituito nella maggior parte dei casi un **aggravio procedurale e temporale** per l'Impresa che ha inficiato i meccanismi di semplificazione che il Regolamento A.U.A. voleva introdurre.

Riportate all'attualità tutte le criticità che già si erano manifestate quando il Legislatore decise di applicare il DPR 447/1998 ai procedimenti ambientali.

Se si partisse da una reale ed attenta valutazione delle esigenze di un'Impresa che deve attivare un nuovo stabilimento produttivo, si vedrebbe che **i procedimenti necessari all'ottenimento dei vari titoli abilitativi (urbanistici, edilizi, sanitari, di sicurezza antincendio, ambientali) corrono su binari separati**: hanno incipit, professionisti/consulenti di riferimento, tempistiche procedurali differenti in ragione degli ambiti di intervento.

Se l'imprenditore deve avviare una **nuova attività "grass root"**, chiederà dapprima i permessi edilizi per la realizzazione delle opere strutturali, poi durante la realizzazione di queste opere predisporrà un progetto impiantistico preliminare che sottoporrà ai VVFF e all'ASL per i nulla osta di competenza, ed **infine** col progetto definitivo che contempla aspirazioni, allacciamenti fognari, punti di emissione, etc. chiederà i **permessi di carattere ambientale**.

Si ritiene che avrebbe dovuto esser lasciata alla volontà dell'Impresa la possibilità o meno di attivare un procedimento unico presso il SUAP, avendo l'imprenditore consapevolezza del vantaggio di avere un unico interlocutore ma anche che i tempi di ottenimento dell'atto autorizzativo finale saranno regolati sulla procedura che ex lege ha i termini più lunghi.

O viceversa, laddove l'intervento che il proponente deve realizzare configuri una **modifica semplice all'assetto produttivo già autorizzato**, e l'unico titolo abilitativo da conseguire è **quello ambientale** per scarichi ed emissioni (si pensi all'inserimento nello stabilimento di un nuovo macchinario identico agli altri già presenti ed autorizzati), obbligare il proponente al passaggio dal SUAP, soggetto terzo che non ha competenza alcuna nelle materie in questione, **rappresenta un aggravio procedurale rispetto al passaggio diretto dall'autorità competente, aggravio che le Imprese stesse lamentano.**

**L'assetto organizzativo dei SUAP è variegato nell'ambito del territorio italiano**, e ci sono magari ambiti territoriali in cui l'attività amministrativa degli Sportelli unici è rapida ed efficace anche nel comparto ambientale, tuttavia **nell'ambito piemontese ci troviamo di fronte ad un assetto organizzativo molto disomogeneo**, con Sportelli spesso affidati a operatori che solitamente svolgono altre funzioni comunali (polizia municipale, ufficio tributi, ufficio tecnico...) e mancano (nella maggior parte dei casi) risorse e formazione adeguata per gestire tempestivamente le pratiche di A.U.A. in aggiunta a tutte le altre pratiche.

Altra criticità è la **frammentazione a livello regionale delle piattaforme digitali per la presentazione delle istanze**: quella "istituzionale" predisposta dalla Regione Piemonte per la compilazione e trasmissione delle istanze di A.U.A. ([www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it)), quella a cui si appoggiano i **SUAP con gestione in delega alla Camera di Commercio** (sul portale [impresainungiorno](http://impresainungiorno.it)): l'utente, per poter trasmettere l'istanza al SUAP è tenuto ad un **doppio caricamento di istanza sulle due piattaforme che non risultano interoperanti**, con conseguente **crescita esponenziale dei tempi e degli oneri economici in capo alle Imprese.**



Prevedere una **revisione del D.P.R. 59/2013** che consenta all'impresa di usufruire di un percorso autorizzativo realmente semplificato, che tenga conto del *differente assetto di competenze in materia ambientale a livello nazionale*, delle *funzioni delegate delle Regioni* nonché delle *peculiarità organizzative degli sportelli unici* nei diversi ambiti territoriali nazionali.

La scelta di far confluire il procedimento di rilascio dell'A.U.A. all'interno del procedimento unico di Sportello ex d.p.r. 160/2010 dovrebbe essere **limitata alla casistica dei nuovi insediamenti produttivi**, quelli che nascono "dal prato" la cui realizzazione comporta l'ottenimento per il proponente, *oltre che di titoli autorizzativi ambientali quali quelli sostituiti nell'A.U.A., anche di ulteriori titoli abilitativi di natura edilizia, paesaggistica, sanitaria, di sicurezza, etc.*

In tutti gli altri casi (*i rinnovi di A.U.A. vigenti, modifiche sostanziali che non comportano la realizzazione di opere per cui sono necessari titoli abilitativi rilasciati da enti terzi rispetto all'autorità competente ambientale*), l'apparentamento tra il procedimento autorizzativo di A.U.A. e quello di Sportello costituisce un aggravio procedimentale, e causa dilatazione dei tempi di ottenimento del permesso ambientale, pertanto **per questa tipologia di procedure (rinnovo/modifica sostanziale)** il regolamento sull'A.U.A. dovrebbe stabilire che **l'interlocutore dell'impresa è direttamente l'autorità competente in materia ambientale**, la quale si curerà di coinvolgere - se del caso - altri soggetti competenti in materia ambientale quali l'arpa e il gestore della pubblica fognatura.

Per **diversi procedimenti autorizzativi ambientali che hanno carattere di unicità** quali la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione per gli impianti di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (decreto legislativo 387/2003) e fossile (decreto legislativo 115/2008), **è già l'Autorità competente a gestire anche gli altri endoprocedimenti correlati alla realizzazione dell'intervento che NON hanno natura ambientale**